

Al concessionario l'intero rischio

Il concessionario dovrà sostenere l'intero rischio operativo connesso alla realizzazione e gestione dell'opera; non ammesso un contributo pubblico; disciplinato il Ppp (Partenariato pubblico- privato) per ogni tipologia di intervento. Sono questi alcuni dei punti fermi della normativa che, mutuando i criteri specifici dettati dalla legge delega, disciplina le concessioni (di lavori e di servizi) recependo la direttiva 2014/23/UE. Si prevede per la prima volta, una regolamentazione che unifica le concessioni di lavori, servizi e forniture e chiarendo che si tratta di contratti di durata, caratterizzati dal rischio operativo in capo al soggetto privato; ciò comporta che non viene garantito al privato dal settore pubblico il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione; in sostanza il privato deve rischiare davvero sull'intera operazione. In coerenza, con la disciplina comunitaria e con quanto previsto dal libro verde della Commissione europea, il nuovo impianto normativo disciplina per la prima volta, l'istituto del c.d. «partenariato pubblico privato», quale forma di sinergia tra poteri pubblici e privati per il finanziamento, la realizzazione o la gestione costruire delle infrastrutture o dei servizi pubblici. Si prevede che i ricavi di gestione dell'operatore economico possano provenire non solo dal canone riconosciuto dall'ente concedente ma anche da qualsiasi altra forma di contropartita economica, quale, per esempio, l'introito diretto della gestione del servizio a utenza esterna. Si chiarisce che il ricorso al Ppp è possibile sia per le c.d. «opere a freddo» che per quelle «opere a caldo», cioè sia per quelle in grado generare reddito attraverso ricavi da utenza in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare adeguatamente il capitale investito, sia per le altre (per le prime, si pensi per esempio alle carceri o agli ospedali mentre per le seconde a un parcheggio o a una piscina). Nell'ambito del partenariato pubblico-privato, un istituto assolutamente innovativo è quello dei c.d. «interventi di sussidiarietà orizzontale», ossia la partecipazione della società civile alla pulizia, alla manutenzione, all'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero alla loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. All'interno di questi interventi vi è anche la previsione del baratto amministrativo. Per quanto riguarda la durata massima delle concessioni è stabilito che sia limitata e comunque determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario, nonché commisurata al valore della concessione. Inoltre, si prevede che per le concessioni ultraquinquennali la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, insieme a una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario.

